

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6749 del 21/12/2018
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL DPR 13/03/2013 n.59 - Ditta REGGIO ECOLOGIA Srl relativamente all'impianto ubicato in via Zamenhoff 25/A, nel Comune di Reggio Emilia
Proposta	n. PDET-AMB-2018-7032 del 21/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 1589/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL DPR 13/03/2013 n.59 - Ditta "REGGIO ECOLOGIA Srl" relativamente all'impianto ubicato in via Zamenhoff 25/A, nel Comune di Reggio Emilia.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16 comma 3 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Visto il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Vista la D.G.R. n.1053/2003 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la D.G.R. n. 286/2005 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";

Vista la D.G.R. n. 1860/2006 della Regione Emilia Romagna "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005";

Vista la D.G.R. n. 1795/2016 della Regione Emilia Romagna "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"REGGIO ECOLOGIA Srl"** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Reggio Emilia – Via Zamenhoff 25/A** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **recupero rifiuti non pericolosi**, acquisita agli atti con prot.n. PGRE/2018/94 del **05/01/2018**;

Viste le integrazioni trasmesse dalla ditta a seguito di richiesta della Scrivente ARPAE, acquisite al prot. n. PGRE/2018/8744 del 09/07/2018, relative all'attività di gestione rifiuti ed agli scarichi idrici;

Preso atto che la suddetta domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/2006;
- modifica della comunicazione per l'effettuazione di operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- proseguimento senza modifiche della comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Richiamato che nella documentazione allegate all'istanza di AUA e nelle integrazioni, in sintesi, si riferisce che la ditta svolge attività di recupero rottami metallici (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi e che la modifica relativa alla comunicazione per l'effettuazione delle operazioni di recupero rifiuti sopra indicata consiste in:

- introdurre le tipologie 1.1 "rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi" e 9.1 "scarti di legno e sughero, imballaggi di legno" del D.M. 05/02/1998 sulle quali la ditta effettuerà esclusivamente operazione di recupero R13 "messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12";
- aumentare i quantitativi massimi annuali ed istantanei di stoccaggio, con operazione di messa in riserva R13, per la tipologia 3.2 "Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe" del D.M. 05/02/1998;

Visto il parere favorevole di compatibilità con il PTCP espresso dalla Provincia di Reggio Emilia, con nota prot. n. PGRE/2018/1541 del 06/02/2018;

Visto il nulla osta del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per lo scarico, assunto al protocollo di ARPAE con PGRE/2018/12108 del 19/09/2018;

Dato atto che con lettera n.prot.PGRE/13565 del 16/10/2018 è stata indetta per il giorno 14/11/2018 la Conferenza dei Servizi al fine di verificare con il Comune interessato la conformità urbanistica del progetto presentato e considerato che la stessa non ha avuto seguito in quanto in data 12/11/2018 è stato acquisito il parere positivo di conformità urbanistica del Comune di Reggio Emilia;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della

Ditta "REGGIO ECOLOGIA Srl" ubicato in Comune di Comune di **Reggio Emilia – via Zamenhoff 25/A**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/2006
Rifiuti	Modifica della comunicazione per l'iscrizione al registro recupero rifiuti in regime semplificato ai sensi dell'art. di cui all'art.216 del D.Lgs.152/2006
Rumore	Proseguimento senza modifiche della comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-4233 del 04/08/2017 adottata dalla scrivente ARPAE;

3) le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 e i dati tecnici dell'impianto sono contenute negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/2006;**
- **Allegato 2 – Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato, art. 216 di cui al D.Lgs.152/2006;**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente..

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/2006

- la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico in corpo idrico superficiale dato dall'unione di:
 - acque reflue di dilavamento derivanti dall'area impermeabile di stoccaggio dei rifiuti nel piazzale, con fondo in cemento armato, di circa 750 m² su cui viene svolta l'attività di messa in riserva dei rottami ferrosi;
 - acque reflue industriali derivanti dal lavaggio dei rifiuti ferrosi, allo scopo di eliminare le sostanze oleose presenti;
 - acque di prima pioggia derivanti dalla restante area asfaltata del piazzale soggetta alla percorrenza dei camion di superficie pari a circa 1.800 m²;
- tali reflui, raccolti da griglie, sono trattati da due diversi impianti di depurazione e convogliano in unico punto per lo scarico in corpo idrico superficiale;
- il lavaggio dei rifiuti ferrosi viene effettuato all'interno dell'area di stoccaggio rifiuti ferrosi in area appositamente dedicata;
- le acque reflue di dilavamento del piazzale su cui vengono stoccati i rottami ferrosi unite alle acque reflue industriali provenienti dal lavaggio dei rifiuti ferrosi vengono trattate da un unico impianto costituito da:
 - una vasca adibita alla sedimentazione del volume di circa 6,2 m³;
 - un disoleatore, dotato di filtro a coalescenza, della capacità di 6,2 m³; l'impianto è in grado di trattare una portata massima di 15 l/s;
- la Ditta dichiara di non utilizzare solventi e detersivi per il lavaggio ma solo idropulitrice ad acqua calda con portata di 0,25 l/sec, il lavaggio sarà effettuato per un massimo di 160 min/gg per 3 gg alla settimana per uno scarico di circa 320 m³/anno;
- le acque di prima pioggia sono trattate da un impianto dimensionato per piazzali fino a 2.000 m² costituito da:
 - una vasca di accumulo e sedimentazione del volume di 10 m³;
 - una volta riempita la vasca, entra in funzione un by-pass che invia le acque di seconda pioggia direttamente in corpo idrico superficiale;
 - dopo 48 ore dall'evento meteorico una pompa invia le acque ad un disoleatore da 3 m³ dotato di filtro a coalescenza;
- il corpo recettore delle acque di scarico è il Canale irriguo San Vincenzo appartenente al bacino idrografico del Fiume Secchia;

Prescrizioni

- 1) Lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.

- 2) E' vietato l'utilizzo della idropulitrice durante gli eventi piovosi e fino alla cessazione dello scarico delle rispettive acque reflue di dilavamento.
- 3) Il pozzetto di ingresso dell'impianto di accumulo e trattamento delle acque di prima pioggia deve consentire di scolmare le acque di seconda pioggia solamente ad avvenuto riempimento totale della vasca di accumulo.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
- 5) E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
- 6) Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE e al Consorzio di Bonifica competente, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria dei reflui idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
- 7) Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento, dal proprietario o da ditta specializzata.
- 8) Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso gli impianti.
- 9) I fanghi e gli oli prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06.
- 10) Il punto individuato per il controllo degli scarichi deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
- 11) Almeno 1 volta all'anno dovrà essere effettuato un autocontrollo analitico dello scarico delle acque reflue industriali provenienti dal lavaggio tramite idropulitrice, che attesti il rispetto dei limiti tabellari, relativamente ai parametri di tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 caratteristici dello scarico: pH, Solidi Speciali Totali, COD, Idrocarburi Totali, Tensioattivi Totali su un campione prelevato con campionamento medio-composito della durata di 160 minuti (tempo di massimo utilizzo giornaliero dell'idropulitrice).
- 12) Almeno 1 volta all'anno dovrà essere effettuato un autocontrollo analitico dello scarico delle acque di prima pioggia (impianto discontinuo) e 1 volta all'anno sulle acque reflue di dilavamento (impianto in continuo), che attesti il rispetto dei limiti tabellari per i parametri: pH, Solidi Speciali Totali, COD, Idrocarburi Totali su un campione prelevato con campionamento medio - composito della durata di 3 ore oppure di durata inferiore qualora l'evento meteorico sia di durata inferiore a 3 ore.
- 13) I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
- 14) Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

15) Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati ad ARPAE i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Allegato 2 – Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006.

Ditta: Reggio Ecologia Srl

Impianto: Reggio Emilia - Via Zamenhoff 25/A

Registro Provinciale Recuperatori n. 171

Dato atto che:

- lo stesso impianto risulta iscritto al n. 171 del registro di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/2006, a far data dal 29/09/2008, come da tabella seguente: a seguito della presentazione della comunicazione in data a seguito della presentazione della seguente comunicazione:

comunicazione datata 25/02/2008 pervenuta il 10/03/2008

esercizio attività a far tempo dal 29/09/2008

comunicazione datata 07/06/2011 pervenuta il 13/06/2011

esercizio attività a far tempo dal 11/09/2011

comunicazione datata 12/10/2012 pervenuta il 16/10/2012

esercizio attività a far tempo dal 14/03/2013

- sono svolte le seguenti operazioni:
 - **R4** Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;
 - **R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;
- la operazione R4 è comprensiva di specifica operazione di messa in riserva (**R13**), funzionale ad esclusivo servizio dell'attività (R4) e che, pertanto, le quantità messe in riserva (stoccate) dalla Ditta non possono superare quelle indicate nella seguente tabella 1.
- la ditta, dalla documentazione presentata per la presente AUA, relativamente all'attività di gestione rifiuti, svolta ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06, intende:
 - introdurre le tipologie 1.1 "rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi" e 9.1 "scarti di legno e sughero, imballaggi di legno" del D.M. 05/02/1998 sulle quali la ditta effettuerà esclusivamente operazione di recupero R13 "messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12";
 - aumentare i quantitativi massimi annuali ed istantanei di stoccaggio, con operazione di messa in riserva R13, per la tipologia 3.2 "Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe" del D.M. 05/02/1998;
- La planimetria di riferimento è la "Planimetria generale dello stabilimento con indicazione delle aree di deposito rifiuti ed MPS" datata giugno 2018, acquisita agli atti con prot. n. PGRE/2018/8744 il giorno 09/07/2018;
- la ditta è in possesso di certificazione ai sensi del dal REGOLAMENTO (UE) 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2011, rilasciato da TUV Rheinland Italia srl con n. 39 14 0101303 del 14/3/2013 in corso di validità.

Prescrizioni

- L'attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente alla planimetria datata giugno 2018 ed alla documentazione tecnica presentata.
- In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa Tabella n. 1 sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate, nello stesso allegato, è necessario che sia inoltrata preventivamente una domanda di modifica di AUA.
- Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Screening, qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- La operazione R4 è comprensiva di specifica operazione di messa in riserva (R13), funzionale ad esclusivo servizio dell'attività (R4) e che, pertanto, le quantità messe in riserva (stoccate) dalla Ditta non possono superare quelle indicate nella scheda tecnica (Tabella n. 1) allegata al presente atto.
- L'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta coerentemente a quanto contenuto nella documentazione prodotta e nel rispetto delle modalità, quantità e di quanto altro previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva - R13 - di cui all'Allegato 5 al medesimo D.M. 05/02/1998.
- Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998, i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione.
- Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al decreto stesso, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 - messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
- L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
 - o urbanistica ed edilizia;
 - o inquinamento atmosferico;
 - o prevenzione incendi;
 - o scarico di acque reflue;

- inquinamento acustico;
- sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori. Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Tabella 1

01.01		rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi [150101] [150105] [150106] [200101]				R13	
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
150101	imballaggi di carta e cartone						
200101	carta e cartone						
Subtotale		24	25,2	333	350		
TOTALE		24	25,2	333	350	0	0
03.01		rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]				R13	
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi						
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi						
150104	imballaggi metallici						
160117	metalli ferrosi						
170405	ferro e acciaio						
191202	metalli ferrosi						
200140	metallo						
Subtotale		44,6	350	1274	10000		
TOTALE		44,6	350	1274	10000	0	0
03.01		rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]				R4	
03.01.3 lett. c	messa in riserva per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiale e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb;,inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale,solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi						R4
03.01.4 lett. c	materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI						
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R4)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
150104	imballaggi metallici						

160117	metalli ferrosi						
170405	ferro e acciaio						
191202	metalli ferrosi						
200140	metallo						
Subtotale		0,26	2	57,2	440	57,2	440
TOTALE		0,26	2	57,2	440	57,2	440
03.02	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]					R13	
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi						
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi						
150104	imballaggi metallici						
170401	rame, bronzo, ottone						
170402	alluminio						
170403	piombo						
170407	metalli misti						
191203	metalli non ferrosi						
200140	metallo						
Subtotale		0,85	13,4	25,5	400	0	0
TOTALE		0,85	13,4	25,5	400	0	0
03.02	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]					R4	
03.02.3 lett. c	messa in riserva per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb;,inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale,solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi					R4	
03.02.4 lett. e	materia prima secondaria per l'industria metallurgica,conforme alle specifiche UNI ed EURO						
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R4)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
150104	imballaggi metallici						
170401	rame, bronzo, ottone						
170402	alluminio						
170403	piombo						
170407	metalli misti						
191203	metalli non ferrosi						
200140	metallo						
Subtotale		0,2	1,5	20	150	20	150
TOTALE		0,2	1,5	20	150	20	150
05.01	parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa					R4	

	in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili						
05.01.3 lett. .	messa in riserva di rifiuti con frantumazione oppure cesoiatura per sottoporli all'operazione di recupero negli impianti metallurgici						R4
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero							
05.01.4 lett. .	metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate						
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R4)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose						
160116	serbatoi per gas liquido						
160117	metalli ferrosi						
160118	metalli non ferrosi						
160122	componenti non specificati altrimenti						
Subtotale		0,2	1,5	20	150	20	150
TOTALE		0,2	1,5	20	150	20	150
05.01	parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili						R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose						
160116	serbatoi per gas liquido						
160117	metalli ferrosi						
160118	metalli non ferrosi						
160122	componenti non specificati altrimenti						
Subtotale		0,85	6,7	25,5	200	0	0
TOTALE		0,85	6,7	25,5	200	0	0
05.08	spezzoni di cavo di rame ricoperto						R4
05.08.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento; macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica; granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica e in gomma nell'industria delle materie plastiche [R3]						R4
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero							
05.08.4 lett. .	rame e piombo nelle forme usualmente commercializzate; prodotti plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializzate						
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t

		R4)					
		mc	t	mc	t	mc	t
160122	componenti non specificati altrimenti						
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10						
Subtotale		0,13	1	16	120	16	120
TOTALE		0,13	1	16	120	16	120
05.08 spezzoni di cavo di rame ricoperto							
						R13	
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160122	componenti non specificati altrimenti						
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10						
Subtotale		0,85	6,7	25,5	200	0	0
TOTALE		0,85	6,7	25,5	200	0	0
05.19 apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC							
						R4	
05.19.3 lett.	messa in riserva di rifiuti [R13] con asportazione di eventuali batterie e pile; disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche; estrazione e messa in sicurezza dei tubi catodici con separazione e raccolta delle polveri presenti; separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura; frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche; macinazione e granulazione della frazione costituita da gomma e della frazione plastica per sottoporle alle operazioni di recupero nell'industria delle materie plastiche e della gomma [R3] e per sottoporre i rifiuti metallici all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4]						R4
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero							
05.19.4 lett.	metalli ferrosi e non ferrosi nelle forme usualmente commercializzate; prodotti e materiali plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializzate						
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R4)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13						
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15						
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35						
Subtotale		0,39	3	39	300	39	300
TOTALE		0,39	3	39	300	39	300
05.19 apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC							
						R13	
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13						

160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15						
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35						
Subtotale		0,78	6	85,8	660		
TOTALE		0,78	6	85,8	660	0	0
09.01	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [030101] [030105] [150103] [030199] [170201] [200138] [191207] [200301]	R13					
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
150103	imballaggi in legno						
170201	legno						
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206						
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137						
Subtotale		24	19,2	437,5	350		
TOTALE		24	19,2	437,5	350	0	0

Allegato 3 – Comunicazione relativa all’impatto acustico.

Dalla valutazione di impatto acustico si evince che la ditta rispetta i limiti di zonizzazione acustica del territorio.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l’attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l’installazione di nuove sorgenti sonore e/o l’incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.